

CANOTTIERI ERIDANEA

Società Cooperativa Sportiva Dilettantistica

Sede in Casalmaggiore

REGOLAMENTO

CAPO I

"NORME GENERALI"

Art.1 - Bandiera e colori sociali

La bandiera sociale porta la scritta "Canottieri Eridanea Casalmaggiore" ed è custodita nella sede. I colori sociali sono il bianco ed il nero.

Art.2 - Comportamento

L'esistenza e lo sviluppo della Società si fondano principalmente sulla lealtà e sulla educazione dei Soci e degli altri aventi diritto all'uso delle attrezzature sociali. E' quindi dovere di ognuno rispettare le cose della Società e dei Soci; di servirsi della sede e delle attrezzature sociali in modo da non ledere il diritto degli altri utenti; di tenere costantemente in sede e sulle imbarcazioni, contegno corretto; di indossare indumenti decenti e decorosi, di evitare ogni frasario sconveniente, discussioni o alterchi, di osservare la massima pulizia, di usare modi cortesi con gli altri Soci ed utenti e con il personale dipendente.

Art.3 - Delega Poteri

In caso d'urgenza e nella impossibilità di convocare tempestivamente il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente - ed in assenza il Vice Presidente - è autorizzato a prendere, nell'interesse della Società, le deliberazioni di competenza del Consiglio, che riterrà opportune. Tali deliberazioni devono essere sottoposte all'approvazione del Consiglio entro otto giorni.

Art.4 - Altre attività sportive

In seno alla Società possono svilupparsi altre attività sportive. Per la pratica delle singole attività il Consiglio può deliberare l'obbligo del pagamento di una quota di frequenza supplementare anche commensurata alla durata di utilizzo delle attrezzature e può disciplinare dette attività con particolari separate norme.

CAPO II

"DEI SOCI E DEGLI ALTRI AVENTI DIRITTO ALL'USO DELLE ATTREZZATURE SOCIALI"

Art.5 - Soci e Categorie

I Soci si distinguono in -Ordinari - Atleti - Patroni - Onorari - Anziani.

SOCI ORDINARI: sono quelli che al momento dell'adesione pagano la quota di ammissione e l'importo per le azioni sottoscritte e che sono tenuti al pagamento delle quote annue e degli eventuali contributi straordinari.

Durante il periodo di leva, a richiesta, i Soci possono essere esonerati dal pagamento della sola quota di frequenza e della quota annuale d'iscrizione, per un solo esercizio sociale.

SOCI ATLETI: sono i Soci Ordinari che, per l'attività agonistica svolta a favore della Società, possono essere esonerati di anno in anno da parte del Consiglio di Amministrazione, dal pagamento delle quote annue e degli eventuali contributi. Gli Istruttori e gli Allenatori sono equiparati ai Soci Atleti.

SOCI PATRONI: sono Soci Ordinari che, compiuti i 65 anni di età hanno maturato almeno 30 anni di appartenenza alla Società. Essi godono della riduzione a metà della quota di frequenza, della quota annuale d'iscrizione e degli eventuali contributi.

In caso di decesso del Socio Patrono, il coniuge, al compimento del 65° anno di età, potrà subentrare nel godimento dei diritti e benefici di cui era titolare il defunto, ancorché non abbia maturato i 30 anni di appartenenza.

SOCI ONORARI: sono Soci Ordinari, che per speciali benemeritenze sportive, o segnalati servizi svolti all'incremento della Società, vengono nominati tali dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione. Essi sono esentati dal pagamento delle quote annue e dei contributi straordinari.

SOCI ANZIANI: sono Soci Ordinari, che compiuto l'ottantesimo anno di età, maturano comunque lo stesso diritto di riduzione delle quote annue parimenti al socio Patrono.

Art.6 - Diritti e responsabilità del Socio

I Soci nell'ambito delle finalità previste dall'art.3 dello Statuto e dell'art.10 del Regolamento, hanno l'uso della sede, dei servizi e delle attrezzature sociali. Essi rispondono verso la Società dei danni recati alla sede, alle attrezzature ed ai materiali, e sono responsabili in proprio anche dei danni provocati a terzi, con l'uso delle attrezzature e del materiale sociale, in tali eventi sono tenuti a comunicare le proprie generalità al Socio o persona delegata dal Consiglio che ne faccia richiesta.

I diritti del Socio competono non appena soddisfatti gli obblighi imposti dallo Statuto e dal Regolamento sociale.

Art.7 - Altri aventi diritto all'uso delle Attrezzature sociali

L'uso della sede, dei servizi e delle attrezzature sociali a norma dell'art. 24 dello Statuto è consentito anche:

- a) ai giovani minori degli anni 18, che abbiano superato il 14° anno di età, non siano “familiari di Socio”, che a seguito di apposita domanda siano stati ammessi a servirsene da parte del Consiglio di Amministrazione. Tali giovani acquistano la qualifica di “AGGREGATI”, pagano la quota di ammissione, la quota di frequenza, la quota annuale d’iscrizione e gli eventuali contributi straordinari in ragione di metà di quella fissata per i Soci Ordinari; non sono Soci, non hanno diritto al voto, né possono sottoscrivere Azioni. Al compimento del 18° anno di età possono essere ammessi come Soci senza obbligo di integrare la quota di ammissione. Il richiedente deve allegare alla domanda il consenso scritto dei genitori esercenti la potestà, i quali, con la concessione del consenso, assumono in proprio la piena responsabilità per le conseguenze dannose che possono derivare al minore dall’uso delle attrezzature sociali, delle imbarcazioni e dei servizi.
 - b) ai “familiari di Socio” e precisamente al Coniuge del Socio Ordinario (la condizione di convivente può essere assimilata a quella del coniuge), ed ai figli, fratelli o sorelle minori degli anni 18 con esso conviventi, che abbiano superato il 14° anno di età. I coniugi pagano la quota di ammissione e le quote annue in ragione di 1/3 di quella fissata per i effettivi Soci Ordinari, non corrispondono i contributi straordinari. I figli, i fratelli e le sorelle di età compresa tra 14 e 18 anni pagano invece la quota di ammissione, le quote annue e gli eventuali contributi straordinari in ragione di metà di quanto fissato per i Soci Ordinari. I predetti non sono Soci, non hanno diritto al voto e non possono sottoscrivere azioni.
 - c) ai figli, alle sorelle ed ai fratelli dei Soci con esso conviventi inferiori ai 14 (quattordici) anni è concesso di accedere alla Società ed usufruire dei servizi sociali purché accompagnati dai genitori o da persona all’uopo delegata. Ai figli, alle sorelle ed ai fratelli dei Soci con essi conviventi di età dai 10 (dieci) ai 14 anni è consentito accedere alla sede sociale ed usufruire dei servizi sociali, (secondo le modalità sopra indicate) previo pagamento di 1/5 della quota annua escluso gli eventuali contributi. I detti familiari non sono Soci, non hanno diritto a voto ne possono sottoscrivere azioni. Al compimento del 14° anno valgono le norme per gli aggregati ed i familiari.
 - d) a coloro che, per la attività agonistica svolta a favore della Società, sono ritenuti meritevoli della concessione da parte del Consiglio di Amministrazione. Tali persone acquistano la qualifica di “Atleta” e non sono soggetti al pagamento delle quote annue, non sono Soci, non hanno diritto a voto e non possono sottoscrivere azioni.
 - e) Altri soggetti non iscritti alla società di cui al seguente art.8
- Agli “AGGREGATI”, ai “FAMILIARI”, agli “ATLETI” ed agli “ALTRI AVENTI DIRITTO” incombe la stessa responsabilità dei Soci, come previsto dall’art. 6. Per la ammissione delle persone di cui ai comma a), b), c),d) del presente articolo all’uso della sede, dei servizi e delle attrezzature sociali o per la loro esclusione il Consiglio di Amministrazione si atterrà ai criteri stabiliti per l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei Soci di cui allo Statuto.
- L’uso di specifici impianti è consentito in via straordinaria anche:
- a) ad atleti di altre Società, per la partecipazione a gare, tornei e manifestazioni sportive organizzate nell’ambito della Società, tali persone potranno usufruire degli impianti e delle attrezzature limitatamente a quelle inerenti l’oggetto di manifestazione;
 - b) agli alunni delle scuole dell’obbligo del Comune di Casalmaggiore che intendono frequentare i corsi per la formazione e promozione allo sport in ottemperanza alla convenzione stipulata fra la Canottieri Eridanea e l’Amministrazione Comunale di Casalmaggiore in data 01/08/2008 per il periodo fino al 31/07/2016.
 - c) ai dipendenti, ai loro coniugi o conviventi ed ai loro figli di età inferiore ai 14 anni.

Art.8 - Permessi

Ciascun Socio, in regola con il pagamento delle quote annue e dei contributi, potrà usufruire annualmente di tre permessi giornalieri gratuiti per ospitare ed accompagnare persone non iscritte alla Società, le quali possono godere di un numero non superiore a tre permessi giornalieri all’anno. Di detti permessi n°1 potrà essere usufruibile da un nucleo familiare di massimo 4 persone. Le richieste di permesso per i giorni festivi devono essere presentate in segreteria o al Direttore di Sede entro le 18 del giorno feriale precedente. E’ data facoltà al Direttore di Sede di limitare o respingere eventuali richieste di permesso. I Soci diversamente abili potranno essere autorizzati dal Consiglio di Amministrazione ad essere accompagnati da persona non socia, alla quale non è comunque consentito l’uso di impianti ed attrezzature della Società.

Inoltre:

- a) I minori di anni 14, in assenza dei genitori, sono autorizzati ad essere accompagnati da una persona esterna alla Società, previa specifica richiesta scritta al Consiglio di Amministrazione da parte dei genitori. Tale persona non è autorizzata ad usufruire delle attrezzature sociali, a parte quelle strettamente necessarie a svolgere la sorveglianza del minore.
- b) Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre autorizzare l’ingresso in sede di persone per l’attuazione delle attività necessarie per il mantenimento ed il miglioramento della Società, per l’incremento di opportunità rivolte ai Soci ed in generale per il sostegno dello scopo sociale (art. 3 dello Statuto), ma comunque sempre in rispetto della natura non commerciale della Società.

Art.9 - Reclami

I reclami sul servizio, sul materiale e sull’andamento generale della Società devono essere presentati per iscritto al Consiglio di Amministrazione che, dopo esame comunicherà per iscritto all’istante entro 15 giorni le deliberazioni prese.

Contro le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è ammesso ricorso entro 15 giorni dalla comunicazione della deliberazione, al Collegio dei Provirvi, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto.

CAPO III

"DELLA SEDE, DEL MATERIALE ED ATTREZZATURE SOCIALI E DEL PERSONALE DI SERVIZIO"

Art.10 - Orario - accesso alla sede ed uso delle attrezzature

L'orario di apertura della sede e di funzionamento delle attrezzature e dei servizi sociali è stabilito annualmente dal Consiglio per le diverse stagioni.

L'accesso alla sede e l'uso delle attrezzature e dei servizi sociali è consentito esclusivamente ai Soci ed agli aventi diritto, ai sensi dell'art. 24 dello Statuto e artt. 7 e 8 del Regolamento, nelle ore di apertura. L'uso delle attrezzature, inoltre è consentito solo a chi si trovi in tenuta tale da non provocare danni alle stesse; la tenuta occorrente per le singole attività è determinata dal Consiglio.

L'uso degli sdraio e delle sedie è subordinato alla presenza dell'avente diritto, non può essere prenotato o occupato per periodi superiori ai 30 minuti di assenza, è comunque sottoposto a criteri di buon senso e rispetto dei diritti altrui e compartecipazione nell'ambito della stessa Società.

E' fatto divieto di introdurre animali all'interno della Società.

Art.11 - Albo Sociale

Nella sede deve trovare spazio od in modo visibile ai Soci ed agli altri aventi diritto, l'albo Sociale. Ad esso debbono essere affissi in permanenza: una copia dello Statuto e del Regolamento, l'orario di apertura della sede, l'elenco nominativo: del Consiglio di Amministrazione con le mansioni attribuite, del Collegio Sindacale o del Revisore contabile o Società di revisione, il nome del Direttore di sede. Potranno inoltre essere affisse a giudizio dell'organo deliberante e per il tempo da esso stabilito, le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, l'elenco dei Soci ed eventualmente l'elenco dei morosi.

Art.12 - Direttore di Sede

Il Consiglio di Amministrazione nomina all'interno o all'esterno dei propri componenti il Direttore di sede. Ad esso sono attribuiti la direzione della sede, il controllo e la disciplina sul funzionamento di essa, nonché la sorveglianza sui prestatori d'opera.

Art.13 - Imbarcazioni da passeggio

I Soci e le altre persone autorizzate all'uso delle attrezzature sociali, maggiori di anni 18, possono servirsi delle imbarcazioni da passeggio della Società nei tempi e nei modi appresso specificati, ma è fatto loro divieto di cedere a terzi l'uso delle imbarcazioni ed anche di ospitare estranei su di esse. Il Socio maggiorenne può ospitare minori di anni 18 sull'imbarcazione, assumendosene la responsabilità.

L'ospite munito di regolare permesso in base all'art. 8 del Regolamento può usufruire delle imbarcazioni da passeggio solo se accompagnato dal Socio ospitante o coniuge.

Il Direttore di Sede può impedire l'utilizzo delle imbarcazioni da passeggio a chiunque qualora non lo ritenga idoneo a detta pratica. Chiunque utilizzi le imbarcazioni da passeggio, in caso di avaria, deve fare immediato rapporto alla Segreteria che ne riferirà al Direttore di sede. Salvo che il numero delle barche disponibili lo consenta, l'uso di una imbarcazione da parte del Socio preclude l'uso contemporaneo di altra imbarcazione da parte di familiare di Socio e viceversa. E' fatto divieto di usare le barche per servizio di pesca e di caccia.

L'uso delle imbarcazioni da passeggio è regolamentato da apposite specifiche, approvate dal Consiglio di Amministrazione e affisse in modo ben visibile nelle immediate vicinanze del deposito remi.

Art.14 - Del materiale sociale, inventario e contrassegni

Tutte le imbarcazioni attrezzi ed oggetti della Società, inventariati sul prescritto registro ai sensi di legge sono contraddistinti con la sigla "C.E." Le imbarcazioni da passeggio sono contrassegnate all'esterno.

Art.15 - Deposito oggetti e veicoli

E' consentito ai Soci ed agli altri aventi diritto di depositare presso la sede sociale, nelle aree prestabilite, biciclette, motociclette ed automobili. E' proibito parcheggiare al di fuori di dette aree, in particolare nelle immediate vicinanze dell'imbocco delle rampe esterna alla Società, a ridosso dei cancelli, e lungo la recinzione posta sulla sommità arginale. La società comunque non risponde dell'eventuale sottrazione o danneggiamento degli oggetti e veicoli depositati. La sottoscrizione della domanda di associazione o di uso delle attrezzature sociali comporta la dispensa della Società da ogni responsabilità in merito.

Art.16 - Norme per l'uso delle piscine

L'uso delle piscine è riservato esclusivamente ai Soci ed agli altri aventi diritto indicati all'art. 7 e 8 del Regolamento, non oltre gli orari stabiliti ed in presenza dell'Assistente Bagnanti.

L'orario di accesso alle piscine viene fissato annualmente dal Consiglio di Amministrazione;

I ragazzi di età inferiore ai 14 anni possono accedere al piano vasca solo se solo se accompagnati ed assistiti da persone maggiorenne che ne assumano la responsabilità. Ogni maggiorenne può accompagnare un numero massimo di due minori di 14 anni. È facoltà degli assistenti bagnanti la verifica di detta condizione. In particolare, le modalità di utilizzo della piscina vengono approvate annualmente dal Consiglio di Amministrazione ed espone in modo visibile nelle vicinanze dei passaggi di accesso alle vasche.

Art.17 - Norme per l'uso degli altri impianti sportivi

L'uso degli impianti sportivi è riservato esclusivamente ai Soci ed agli aventi diritto indicati nell'art. 7 e 8 del Regolamento.

L'avvicendamento sui campi sarà disciplinato da norme che verranno emanate dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può riservare l'uso di uno o più campi per la effettuazione di gare, per gli allenamenti per i corsi giovanili, per i maestri ed istruttori. In particolare, il Consiglio di Amministrazione approva annualmente le modalità di utilizzo dei vari impianti sportivi.

Art.18 - Uso della zona Bar-Ristorante

L'area Bar-Ristorante è destinata al ristoro dei Soci e degli aventi diritto; è parte integrante delle Società e l'accesso alla stessa è regolamentato agli artt.7 e 8 del presente Regolamento.

In essa vengono identificate due distinte aree aventi destinazioni diverse: l'area Bar e l'area Ristorante.

I Soci ed in generale gli aventi diritto, qualora usufruiscano dell'area Ristorante hanno l'obbligo di indossare indumenti adeguati; è fatto divieto di pranzare al tavolo in costume da bagno o a torso nudo.

Il gioco delle carte ed in generale i giochi da tavolo sono vietati all'interno dei locali destinati a Bar-Ristorante. Solo in caso di maltempo e compatibilmente con le priorità di utilizzo è consentito l'utilizzo dei locali per i giochi da tavolo. In ogni caso, il Direttore di Sede o in mancanza di esso i gestori del Bar-Ristorante, qualora lo ritengano necessario, possono far interrompere i giochi da tavolo all'interno dei locali.

L'uso di impianti radiotelevisivi all'interno dell'area Bar-Ristorante è di norma consentito quando ciò non procuri fastidio ai Soci che stanno usufruendo del ristorante. Onde permettere che tutti i Soci possano godere di detta area e di quelle limitrofe nel miglior modo possibile, vengono vietati i giochi con corse o schiamazzi. All'interno della zona Bar-Ristorante è vietato fumare.

Art.19 - Personale di servizio

L'assunzione, la determinazione del compenso e delle retribuzioni, il licenziamento e la liquidazione del personale dipendente sono di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il personale deve essere abile nel maneggio del remo ed esperto nel nuoto; esso è al servizio della Società non dei singoli Soci.

Al dipendente o al capo personale qualora vi siano più dipendenti, è attribuita anche la qualifica o la mansione di custode. Il custode è responsabile del materiale e delle attrezzature nei confronti della Società: deve rimanere costantemente in sede durante l'orario di lavoro; sorvegliare sulla conservazione e buon uso del materiale esistente; provvedere alla riparazione, manutenzione e pulizia di esso; avere cura di tenerlo indenne dalle cause che possono danneggiarlo, riferire al Direttore di sede o al Consiglio di Amministrazione le infrazioni e le inosservanze commesse dai Soci e dagli altri utenti, alle norme dello Statuto e del Regolamento e alle deliberazioni degli organi sociali.

CAPO IV

"DELLE ATTIVITA' AGONISTICHE"

Art.20 - Disciplina delle attività agonistiche

L'esercizio delle attività sportive agonistiche potrà essere articolato in singole sezioni. Ogni sezione è coordinata dal Consigliere Responsabile, nominato dal Consiglio di Amministrazione. Il Consigliere all'interno della propria disciplina provvederà a:

- proporre al CdA l'attività annuale, nei limiti di spesa determinati dal CdA;
- coordinare e sovrintendere la disciplina specifica;
- avvalersi di eventuale Direttori Sportivi/Tecnici e collaboratori;
- tenere i contatti con allenatori ed atleti;
- al termine dell'annata agonistica rendere conto al Consiglio sull'attività svolta;

Art.21 - Uso delle imbarcazioni da allenamento e da corsa

L'uso delle imbarcazioni da allenamento e da corsa può essere concesso soltanto per la preparazione e partecipazione alle gare con l'autorizzazione del Direttore Sportivo. L'equipaggio delle imbarcazioni da allenamento e da corsa, è scelto dal Direttore Sportivo che può provvedere, in qualsiasi momento alla sostituzione dei componenti. Il comando dell'equipaggio è affidato al timoniere o al primo vogatore; ad esso i componenti l'equipaggio debbono prestare obbedienza durante gli allenamenti e le gare.

I componenti l'equipaggio devono, dopo ogni uscita, pulire, lavare ed asciugare l'imbarcazione usata e riporla, unitamente ai remi ed accessori, nell'apposito luogo di custodia. Essi devono fare presente al Direttore Sportivo gli inconvenienti e le necessità rilevate nelle imbarcazioni e segnare le avarie verificatesi. I componenti l'equipaggio sono solidalmente responsabili dei danni causati alle imbarcazioni e accessori.

Art.22 - Doveri degli Atleti

I Soci Atleti hanno il dovere di partecipare agli allenamenti o di rispondere alle convocazioni. Tutti gli atleti destinati a rappresentare la Società hanno l'obbligo di sostenere i colori sociali col massimo impegno. Su proposta del Direttore Sportivo il Consiglio ha la facoltà di prendere provvedimenti disciplinari a carico di chi, per negligenza, abbia compromesso l'esito della gara. I trofei, coppe, medaglie e premi vinti nelle gare, con esclusione dei premi individuali, appartengono alla Società e devono essere custoditi presso la Sede: su di essi gli atleti vincitori non

acquistano diritto alcuno. Gli atleti non possono partecipare a gare per conto o in rappresentanza di altre Società senza il permesso scritto del Consiglio.

CAPO V

“DELLE IMBARCAZIONI DI PROPRIETA' PRIVATA”

Art.23 - Facoltà di ormeggio e deposito di imbarcazioni private. Esonero responsabilità per danni

I Soci e gli altri aventi diritto all'uso delle attrezzature possono depositare presso la Sede sociale imbarcazioni a remo o a motore di loro proprietà, previa istanza scritta al Consiglio di Amministrazione, L'istanza deve contenere l'espresso esonero della Società da ogni responsabilità per sottrazione o danni alle imbarcazioni, accessori ed altre cose da depositare e la dichiarazione di tenere la Società sollevata e indenne da danni che, per effetto del deposito di esse, possono comunque derivare a persone o cose.

Dopo analisi della compatibilità dimensionale dell'imbarcazione e della disponibilità di ormeggio, il Consiglio provvede sulla domanda, con autorizzazione scritta, ferma la facoltà di revocare in qualsiasi momento la concessione e di esigere l'asportazione immediata della imbarcazione.

Art.24 - Uso delle imbarcazioni private

L'uso delle imbarcazioni di proprietà privata è disciplinato dalle norme per le imbarcazioni da passeggio della Società previste dal CAPO III del Regolamento con esclusione di quanto esplicitamente riferenti alle imbarcazioni sociali.

L'uso delle imbarcazioni a motore di qualsiasi specie, di proprietà privata, oltre che dalle modalità previste nel presente Regolamento, può essere disciplinato da particolari separate norme.

CAPO VI

“DISPOSIZIONI DISCIPLINARI”

Art.25 - Obbligo di osservanza delle norme e delle deliberazioni

I Soci e gli altri aventi diritto all'uso delle attrezzature sociali sono tenuti all'osservanza delle norme contenute nello Statuto e nel Regolamento, nonché delle deliberazioni prese dall'Assemblea, dal Consiglio di Amministrazione e dal Collegio dei Sindaci/Proviviri.

Art.26 - Sanzioni

I trasgressori, in seguito a violazioni del presente Regolamento e delle norme varate dal Consiglio di Amministrazione, sono passibili delle seguenti sanzioni:

- 1) di ammonizione;
- 2) di ammenda, nella misura da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione;
- 3) di sospensione da due giorni a due mesi dalla frequenza della sede e dall'uso delle attrezzature sociali;
- 4) della perdita per esclusione, dalla qualifica di Socio e del diritto di uso della Sede e delle attrezzature sociali ai sensi dello Statuto.

La Società, con riferimento all'articolo 11 comma 6 del D.Lgs.18 dicembre 1997, si assume, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che i rappresentanti della Società, e i dipendenti commettono nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante o il dipendente abbia commesso la violazione involontariamente e nei casi in cui la colpa non abbia quelle connotazioni di particolare gravità definite dall'articolo 5. Comma 3, dello stesso D.Lgs n. 472.

La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia si saranno pronunciati in senso analogo, o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente e indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Art.27 - Provvedimenti disciplinari

I provvedimenti disciplinari sono presi dal Consiglio di Amministrazione, che è tenuto a darne comunicazione scritta all'interessato entro quindici giorni dalla deliberazione; dalla data della comunicazione il provvedimento è esecutivo. Contro i provvedimenti di ammonizione, di ammenda fino a metà del massimo stabilito, e di sospensione fino a sette giorni non è ammesso reclamo; contro il provvedimento di cui al n. 4 dell'art. 26 è invece ammesso ricorso al Collegio dei Proviviri, entro quindici giorni dalla comunicazione, ai sensi dello Statuto.

I provvedimenti disciplinari vengono annotati in apposito registro. E' in facoltà del Consiglio di Amministrazione di disporre l'affissione all'albo sociale.

Art.28 - Regolamento elezioni Consiglio di Amministrazione

- a) Tutti i Soci possono candidarsi alle cariche sociali purché siano in possesso dei requisiti di cui al DPR 27/06/1985 n. 350;
- b) Le candidature possono essere presentate dal candidato a titolo individuale oppure da parte di un numero imprecisato di Soci, previa accettazione del candidato, alla Segreteria della Società o al Presidente dell'Assemblea prima che dichiarata chiusa la discussione sull'inerente punto dell'ordine del giorno. Le votazioni per le nomine non possono iniziarsi se non dopo che il Presidente dell'Assemblea abbia dato lettura dell'elenco completo dei candidati, che dovrà essere affisso vicino alle urne;

- c) L'elezione dei membri del Consiglio di Amministrazione è fatta dall'Assemblea con le modalità che saranno stabilite dalla stessa;
- d) Prima dell'apertura delle votazioni da eseguirsi a scheda segreta, l'Assemblea nominerà tre scrutatori che dovranno provvedere al controllo delle operazioni di voto presso ciascuna urna a disposizione dei votanti e successivamente allo spoglio delle schede votate;
- e) Il Socio potrà votare dietro presentazione allo scrutatore addetto all'urna della scheda (o delle schede se munito di deleghe) predisposta dalla segreteria della Società;
- f) Decorsa l'ora fissata dall'Assemblea per la chiusura delle votazioni, si procederà allo spoglio da parte degli stessi scrutatori nominati dall'Assemblea. Ultimato lo spoglio delle schede e constatato che il numero delle schede sottoposte a spoglio corrisponde a quello dei votanti presentati alle urne, gli scrutatori comunicheranno il risultato all'Assemblea, che proclamerà gli eletti.

Art.29 - Norme generali

Per quanto non contemplato in tutti gli articoli del Regolamento della Società e per le interpretazioni degli stessi, dispone il Consiglio di Amministrazione e le deliberazioni potranno essere rese note ai Soci con avvisi esposti nell'Albo Sociale, come previsto dal precedente art.11.

FIRMATO AZZONI MARZIO- MAURO ACQUARONI NOTAIO

